



**COMUNE DI LUCIGNANO**  
(Provincia di Arezzo)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Atto n° 2

Seduta del 28/01/2023

**OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazione per l'anno 2023**

L'anno duemilaventitre e questo giorno ventotto, del mese di gennaio, alle ore 10:30, nella Sede municipale, convocato nei modi e nelle forme di legge, alla presenza del Segretario dott. Patrizio Paoletti, autorizzato quale reggente a scavalco con Decreto del Vice Prefetto Vicario di Firenze del 11.1.2023, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, aperta al pubblico.

Eseguito l'appello risultano presenti n. 10 ed assente n. 3 componenti, come segue:

NUM.	NOME	PRESENZA
	Roberta Casini	Presente
	Stefano Cresti	Presente
	Valerio Del Zonzo	Presente
	Serena Gialli	Presente
	Paolo Menchetti	Presente
	Roberto Renzini	Presente
	Matteo Scarpelli	Presente
	Alessio Segoni	Assente Giustificato
	Juri Sicuranza	Presente
	Marcello Cartocci	Presente
	David Innocenti	Assente Giustificato
	Matteo Ferracani	Assente Giustificato
	Paolo Mosconi	Presente

Il Sindaco del Comune, avv. CASINI ROBERTA, presiede la seduta.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, data la presenza necessaria del quorum dei Consiglieri, passa alla trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno.



## COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente l'IMU, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto in particolare il comma 751 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base al quale fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2020;

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 22/1/2022 venivano stabilite le aliquote e le detrazioni per l'imposta IMU per l'anno 2022;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Considerato che con Decreto del Ministero dell'interno del 13.12.2022 (pubblicato nella GURI Serie Generale n. 295 del 19.12.2022) è stato differito al 31.03.2023 il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali;



## COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: *“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”*;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»*;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Rilevato che solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite apposita applicazione nel Portale del federalismo fiscale, del prospetto con le aliquote, che ne formerà parte integrante;

Evidenziato che la legge di bilancio 2023 pubblicata in GU n. 303 del 29.12.2022 con l'articolo 1, comma 837 rubricato "Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019", incide sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU, come di seguito descritto:

- si affida a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU;
- si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comuni con decorrenza dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, stabilendo che in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell'anno precedente.



## COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

Considerato che ad oggi i suddetti decreti non sono stati adottati né è stata resa disponibile l'applicazione per la redazione delle aliquote nel Portale del federalismo fiscale;

Dato atto che il comma 13 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993 per quanto concerne l'esenzione dalla tassazione dei terreni agricoli e pertanto tutti i terreni ricadenti all'interno del territorio comunale di Lucignano sono esenti;

Esaminata la proposta redatta dal responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Dott.ssa Valentina Collini, tesa all'adozione, di quanto indicato in oggetto;

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e le detrazioni del tributo già applicate nell'esercizio 2022;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 239, comma 1<sup>a</sup>, lett. "b", d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1<sup>a</sup>, lettera "o", d. l. 10.10.2012 n. 174, coordinato con la legge di conversione 7.12.2012 n. 213, del parere dell'Organo di revisione economico - finanziaria;

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1<sup>a</sup>, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1<sup>a</sup>, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Dato atto come l'argomento in discussione sia stato oggetto di previo esame da parte dell'apposita Commissione consiliare permanente, che risulta aver espresso in merito, i pareri come indicati nel verbale in atti dell'ufficio proponente;

Sentita l'illustrazione sul tema in discussione da parte dell'Assessore competente per materia sig.ra **Gialli S.**, la quale, tra l'altro evidenzia che le aliquote e detrazione per l'anno 2023 dell'imposta municipale propria (IMU) sono invariate rispetto al 2022;

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all'espressione di voto, in ordine ai contenuti della proposta formulata;



## COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

Con **8 voti favorevoli e 2 astenuti** (Cartocci e Mosconi), resi in forma palese,

### DELIBERA

- di recepire e fare propria la proposta, redatta dal responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Valentina Collini, in relazione a quanto in oggetto;

- di fare proprie le ragioni in premessa evidenziate, che si intendono qui riportate;

- di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 come segue:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6,00** per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per mille;

fabbricati adibiti ad attività commerciali o artigianali di cui alle categorie catastali C/1, C/3, C/4, C/5,

fabbricati adibiti ad uffici e studi privati di cui alla categoria catastale A/10, fabbricati generici di cui alla categoria catastale B e fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10): aliquota pari al **8,40** per mille;

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,60** per mille;

terreni agricoli: aliquota pari al 0,00 per mille;

aree fabbricabili: aliquota pari al **10,60** per mille.

- di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze in € 200,00;

- di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini e nel formato previsti dalla normativa vigente;



## **COMUNE DI LUCIGNANO**

(Provincia di Arezzo)

- di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1° gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine per la pubblicazione sopra citata;
- di demandare al Responsabile del servizio proponente, l'espletamento degli ulteriori adempimenti connessi all'approvazione del presente atto, ivi compreso l'inserimento di una sua copia fra gli allegati al bilancio di previsione 2023-2025;
- di rendere la presente deliberazione, con apposita separata votazione resa a parte ed in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>a</sup> D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di completare l'iter di approvazione del bilancio 2023-2025.

<b>IL SINDACO</b>		<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>
<b>Roberta Casini</b>		<b>Patrizio Paoletti</b>



**COMUNE DI LUCIGNANO**  
(Provincia di Arezzo)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo on line del Comune in data odierna e così per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale  
Patrizio Paoletti